

Pubblicato il 31/08/2017

N. 09/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07/2017 REG.RIC.

Avv. GIOVANNI MORELLI
Via Salandra, 30 - 73100 LECCE
Tel. 0832.372281 Fax 0832.455039



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale ~~7523~~ del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

~~XXXXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Morelli e Amina L'Abbate, con domicilio eletto presso lo studio quest'ultima in Roma, c.so Rinascimento, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum in persona del rettore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) Del Decreto del MIUR n. 249 del 10/9/2010 recante "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli

insegnanti”; del Decreto del MIUR n. 948 del 1/9/2016 relativo alle “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 249/10”; del Decreto MIUR 30/9/11; D.MIUR 10/3/17 n. 141; nella parte in cui prevedono (rispettivamente artt. 13 co 3 e 15 DM 249/10, art. 6 DM 30/9/11, art. 1 DM141/17 e 4 DM 948/2016) lo svolgimento dei test preliminari e delle prove selettive di ingresso indipendentemente dal numero effettivo dei candidati e quindi anche nel caso in cui i posti disponibili siano superiori al numero dei partecipanti;

B) del provv.to Dirigenziale prot. n. 44869 del 20/04/2017, dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Area della Didattica – Settore formazione insegnanti post lauream (BANDO), nella parte in cui prevede lo svolgimento del test preliminare di ingresso e delle prove selettive indipendentemente dal numero di candidati e quindi anche nel caso di domande inferiori al numero dei posti effettivamente disponibili e banditi per l'a.a. 2016/17 con l'ammissione dei soli idonei che hanno superato la prova orale (cfr Bando Allegato 2, art. 4, 7 e 10);

C) della graduatoria pubblicata il 1/6/2016 dall'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, in esito allo svolgimento del test preliminare di ingresso del 26/05/2017, per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli artt. 5 e 13 del DM n. 249/10, illegittimamente compilata e non necessaria in quanto gli aspiranti risultavano inferiori ai posti disponibili, e comunque nella parte in cui il ricorrente risulta inserito tra i “non idonei” nonostante il punteggio di 19,50, superiore alla sufficienza secondo la scala di valori utilizzata;

D) della graduatoria generale di merito pubblicata il 29/6/2017 dall'Università di Bologna, di ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli allievi disabili ai sensi degli artt 5 e 13 del D.M. 249/10, illegittimamente compilata e non necessaria in

quanto gli aspiranti risultavano inferiori ai posti disponibili e comunque nella parte in cui il rcorrente non vi risulta inserito;

in via gradata:

E) del Bando sub b), del DM 249/10, DM 30/9/11, DM n.141/17 nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente all'art. 4 (Bando), all'art. 15 comma 14 (DM n. 249/19), art. 6 (DM 30/9/11) e art art. 1 co 3 e 4 (DM n.

141/17), che per essere ammessi alla prova scritta il candidato deve conseguire una valutazione non inferiore a 21/30 anche nell'ipotesi in cui i posti messi a concorso siano superiori al numero dei partecipanti;

F) del Bando sub b) nella parte in cui non prevede l'ammissione oltre il limite della valutazione di almeno 21/30 nel caso di posti disponibili maggiori rispetto al numero dei candidati che hanno partecipato alla preselezione, con l'ulteriore scorrimento degli elenchi pubblicati in esito ai test preliminari e l'ammissione alle prove successive di quanti hanno conseguito una valutazione comunque sufficiente superiore a 18/30;

G) in ogni caso, di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, anche a contenuto generale, comunque ostativo alla partecipazione del ricorrente al corso di formazione sub b), indetto dall'Università di Bologna o subordinatamente alle prove scritte e orali di accesso al predetto corso, ivi compresi, ove occorra, L'Allegato 1 e l'Allegato 2, art. 1 del Bando ed i DDMM ivi richiamati e segnatamente “DM del 30/9/2011, 16/5/2014 n. 312, 10/11/2014, n. 832, 24/12/2014, 10/3/2017 n. 141 e 13/4/2017 n.226”, nonché degli elenchi e/o provv.ti, di estremi ignoti, di ammessi one dei candidati alle prove scritta e orale della selezione.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ il 28\7\2017 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE a) Del Decreto del MIUR n. 249 del 10/9/2010 recante “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti”; del Decreto del MIUR n. 948 del 1/9/2016 relativo alle “Disposizioni concernenti

l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 249/10"; del Decreto MIUR 30/9/11; D.MIUR 10/3/17 n. 141;nella parte in cui prevedono (rispettivamente artt. 13 co 3 e 15 DM 249/10, art. 6 DM 30/9/11, art. 1 DM141/17 e 4 DM 948/2016) lo svolgimento dei test preliminari e delle prove selettive di ingresso indipendentemente dal numero effettivo dei candidati e quindi anche nel caso in cui i posti disponibili siano superiori al numero dei partecipanti;

b) del provv.to Dirigenziale prot. n. 44869 del 20/04/2017, dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Area della Didattica – Settore formazione insegnanti post lauream (BANDO), nella parte in cui prevede lo svolgimento del test preliminare di ingresso e delle prove selettive indipendentemente dal numero di candidati e quindi anche nel caso di domande inferiori al numero dei posti effettivamente disponibili e banditi per l'a.a. 2016/17con l'ammissione dei soli idonei che hanno superato la prova orale (cfr Bando Allegato 2, art. 4, 7 e 10);

c) della graduatoria pubblicata il 1/6/2016 dall'Università ALMA MATER Studiorum di Bologna, in esito allo svolgimento del test preliminare di ingresso del 26/05/2017,per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli art. 5 e 13 del DM n. 249/10,

d) della graduatoria generale di merito pubblicata il 29/6/2017 dall'Università di Bologna, di ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli allievi disabili ai sensi degli artt 5 e 13 del D.M. 249/10;

in via gradata:

e) del Bando sub b), del DM 249/10, DM 30/9/11, DM n.141/17nella parte in cui stabiliscono, rispettivamente all'art. 4 (Bando), all'art. 15 comma 14 (DM n. 249/19), art. 6 (DM 30/9/11) e art art. 1 co 3 e 4 (DM n. 141/17), che per essere ammessi alla prova scritta il candidato deve conseguire una

valutazione non inferiore a 21/30 anche nell'ipotesi in cui i posti messi a concorso siano superiori al numero dei partecipanti;

f) del Bando sub b) nella parte in cui non prevede l'ammissione oltre il limite della valutazione di almeno 21/30 nel caso di posti disponibili maggiori rispetto al numero dei candidati che hanno partecipato alla preselezione, con l'ulteriore scorrimento degli elenchi pubblicati in esito ai test preliminari e l'ammissione alle prove successive di quanti hanno conseguito una valutazione comunque sufficiente superiore a 18/30;

g) in ogni caso, di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, anche a contenuto generale, comunque ostativo alla partecipazione del ricorrente al corso di formazione sub b), indetto dall'Università di Bologna o subordinatamente alle prove scritte e orali di accesso al predetto corso, ivi compresi, ove occorra, L'Allegato 1 e l'Allegato 2, art. 1 del Bando ed i DDMM ivi richiamati e segnatamente "DM del 30/9/2011, 16/5/2014 n. 312, 10/11/2014, n. 832, 24/12/2014, 10/3/2017 n. 141 e 13/4/2017 n.226", nonché degli elenchi e/o provv.ti, di estremi ignoti, di ammissione dei candidati alle prove scritte e orali della selezione

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

h) della nota dell'Università di Bologna, a firma del Dirigente dell'Area Didattica, datata 26/7/2017 e notificata con pec in pari data al difensore del ricorrente, di riscontro e contestuale rigetto dell'istanza del 16/6/2017 con cui il ~~Stg. [REDACTED]~~ ha chiesto l'ammissione diretta al Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico avviato dalla stessa Università per l'a.a. 16/17 o comunque alle prove selettive scritte e orali successive ai test preliminari;

i) di ogni altro provvedimento preordinato, collegato e consequenziale

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con il ricorso in esame, notificato il 24 luglio 2017 e depositato il 25 successivo, il ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali in epigrafe, disciplinanti l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno, nella parte in cui prevedono il numero chiuso, o, comunque, nella parte in cui prevedono che per l'accesso alle prove scritte di ammissione ai corsi debba essere conseguito, in sede di prova preselettiva, un punteggio minimo pari a 21\30;

- che il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive ;

Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 30 agosto 2017 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, sia suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata (come da avviso datone alle parti presenti) con riferimento al precedente specifico della Sezione costituito dalla sentenza n. 8816\2017 pubblicata il 20 luglio 2017, la quale ha dichiarato l'illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l'ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati;

- che, infatti, in aderenza con il citato precedente, possono essere accolte le censure con cui parte ricorrente contesta che l'accesso ai detti corsi sia a numero chiuso, in considerazione del fatto che il numero dei posti previsti dal bando è superiore a quello degli ammessi, ed inoltre quelle in cui è contestata la fissazione di una soglia di accesso alle prove scritte pari a 21\30;

Rilevato che la sentenza su richiamata ha affermato che:

“Nel caso di specie, infatti, deve essere valorizzato il principio di ordine generale – a vario titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso - secondo cui nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, resta ferma la legittimità dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779), finalizzato ad effettuare il contingentamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di specifiche figure professionali, sia alle strutture di formazione disponibili.

Appare altresì legittima l’effettuazione di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame – a fronte di un eccessivo numero di aspiranti – restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295).

Nella logica della selezione preliminare in questione, dunque, l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi: interventi, nella fattispecie non effettuati con tempestività, in via generale, dall’Amministrazione centrale, nemmeno quando a ciò invitata in sede giurisdizionale.

Come condivisibilmente rilevato nel terzo motivo di ricorso, inoltre, sembra mancata nel caso di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonché la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione.

Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si

qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati.”

Ritenuto quindi che gli atti impugnati devono essere annullati, perché illegittimi, e che, di conseguenza, l'Amministrazione dovrà disporre lo scorrimento delle graduatorie, formate in esito alle prove preselettive, fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili;

- che i nuovi ammessi dovranno completare la fase selettiva, con organizzazione di prove supplementari, ove tale fase fosse già stata completata per gli altri concorrenti;

- che, ancora, con lo scorrimento in questione risulta soddisfatto l'interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo in ordine all'organizzazione e allo svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando che i ricorrenti non acquisiscono titoli ulteriori rispetto alle chances di rientrare fra gli ammessi al corso di specializzazione di cui trattasi, che è solo eventuale e potrà avvenire soltanto in dipendenza della posizione in quest'ultima occupata e dell'eventuale superamento delle ulteriori prove da parte di ciascuno degli interessati;

Rilevato che le domande risarcitorie contenute nel ricorso si palesano infondate perché del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia elemento di prova;

Ritenuto che le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva, con conseguente

scorrimento delle graduatorie di merito, formate al termine di tale fase, fino a copertura dei posti disponibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO